

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezioni unite, 27 gennaio 1999, n. 1.

Rientra nella competenza del giudice amministrativo il giudizio concernente errori materiali nell'attribuzione o nel conteggio dei voti.

Omissis.

Con ricorso in data 31.12.1996 ..., quale elettore e candidato per le elezioni del Consiglio Regionale ... del 23.4.1995, e ..., quale elettore, convennero in giudizio, avanti il Tribunale di ..., gli Uffici Elettorali Circostrizionali di ... e ..., l'Ufficio Elettorale Centrale presso la Corte d'appello ..., nonché ..., ... e ..., esponendo: che il primo di detti Uffici, nell'effettuare le operazioni di calcolo e di trascrizione dei voti riportati nelle singole liste, era incorso in macroscopici errori materiali, tanto che nel prospetto riepilogativo figuravano mille voti in meno per la lista "... e cento in più per la lista "...; che l'eliminazione di tali errori avrebbe creato i presupposti per l'elezione del ... al Consiglio Regionale; che un'istanza rivolta in tal senso al magistrato che aveva svolto le funzioni di Presidente di quell'Ufficio era stata respinta dallo stesso in base al rilievo che l'organo, una volta esaurite le sue funzioni, si era sciolto e non ne era possibile la ricostruzione ad hoc.

Tanto premesso, chiesero che fosse il Tribunale adito a provvedere alla correzione di detti errori materiali con ogni conseguenza di legge.

Omissis.

Con il quinto mezzo - intitolato semplicemente "esistenza della giurisdizione del giudice ordinario" - si richiamano le ragioni addotte, a sostegno di tale giurisdizione, nella lunghissima premessa di fatto del ricorso, ragioni sintetizzabili nell'assunto che tutta la materia concernente l'elettorato attivo e passivo, in relazione all'adizione delle cariche pubbliche negli Enti territoriali, si risolve sempre in una situazione di diritto soggettivo perfetto, per cui non solo le questioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, ma anche quelle concernenti la convalida degli eletti, quelle preliminari alle elezioni, con riguardo alla composizione e presentazione delle liste ecc., investono comunque posizioni di diritto pieno: e ciò in base al principio discrezionale secondo cui qualora la controversia riguardi un vero e proprio diritto soggettivo, e non concerna la legittimità del rito elettorale, la sua cognizione appartiene al giudice ordinario il quale può disapplicare eventuali atti amministrativi erronei od illeciti, decidendo la causa come se tali atti non esistessero.

Il motivo non ha fondamento.

Esso è impostato sul presupposto dell'esistenza, in capo al ..., di una posizione di diritto soggettivo perfetto in quanto la invocata correzione dei risultati delle operazioni elettorali implicherebbe la sua sostituzione al candidato illegittimamente proclamato eletto.

Ma si tratta, all'evidenza, di un'impostazione errata, poiché il diritto soggettivo a tale proclamazione in tanto può sorgere in quanto vi sia già stato l'accertamento degli errori e delle irregolarità incorsi in quelle operazioni e del loro peso determinante sui risultati delle elezioni, accertamento che, per espressa previsione di legge (art. 83 D.P.R. 570-1960, introdotto dall'art. 2 della L. 1147-1966 richiamato, per le elezioni dei Consigli Regionali, dall'art. 19 L. 17.2.1968 n. 108, art. 6 L. 6.12.1971 n. 1034), appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo e fino al momento del quale le posizioni soggettive dei candidati esclusi e degli elettori restano relegate al rango di interessi legittimi.

Incontrastata in tal senso è la giurisprudenza di queste Sezioni Unite le quali hanno avuto più volte occasione di affermare che, in materia di contenzioso elettorale amministrativo, alla stregua dei criteri fissati dagli artt. 1, 2 e 5 della legge 23.12.1966 n. 1147 e non modificati dalla L. 23 (NDR: così nel testo).12.1971 n. 1034 (istitutiva dei T.A.R.), spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti la ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità con riferimento alla carica elettiva, mentre sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di operazioni elettorali, quali quelle attinenti alla regolarità delle medesime, al conteggio ed attribuzione dei voti e all'osservanza delle disposizioni riguardanti la validazione delle schede votate e all'esercizio di voto da parte di elettori affetti da grave impedimento, ancorché implicino la correzione dei risultati e la sostituzione dei candidati eletti (v. sent. 25.10.1976 n. 3841, 23.1.1980 n. 558, 7.2.1981 n. 770, 9.3.1981 n. 1304, 27.4.1981 n. 2517, 4.5.1981 n. 2681, 4.5.1981 n. 2683, 14.7.1981 n. 4586, 14.7.1983 n. 4809, 22.1.1990 n. 348, 29.1.1993 n. 1158, 23.6.1993 n. 6957).

Su tale rigoroso riparto della giurisdizione non può in alcun modo incidere il fatto che si alleghino errori materiali nell'attribuzione o nel conteggio dei voti, poiché anche la cognizione e l'accertamento di tali errori (che, del resto, rappresentano un'ipotesi molto frequente di contestazione dei risultati elettorali) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo secondo l'ampia dizione "controversie in materia di operazioni elettorali" usata dall'art. 2 della L. 1147-66, senza che valga addurre al riguardo, come si fa nel ricorso, il principio di doverosità della rettifica degli errori materiali, dal momento che tale principio non è minimamente scalfito dall'attribuzione al giudice amministrativo del potere di correzione allorquando gli errori stessi afferenti ad operazioni elettorali di cui si contesta la regolarità.

Occorre dire, infine, che si risolve in una mera petizione di principio l'invocare il potere - dovere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi errati o illegittimi, poiché ciò presuppone l'esistenza, in capo al soggetto che agisce, di una posizione di diritto soggettivo conoscibile da detto giudice e che possa trovare tutela mediante l'eliminazione degli effetti di un atto dell'autorità amministrativa il quale le abbia arrecato lesione (art. 4 L. 20.3.1865 n. 2248 All. E), mentre nel caso di specie, come si è detto, la posizione di chi agiva era solo di interesse legittimo alla regolarità delle operazioni elettorali, anche se mediatamente era implicato il suo diritto a conseguire la carica elettiva, e poteva trovare tutela soltanto attraverso l'eliminazione degli errori e delle irregolarità di dette operazioni ad opera del giudice amministrativo dotato di giurisdizione in materia.

Omissis.